

CAPITOLATO D'APPALTO

APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CODOGNO.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto è il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Codogno per il periodo 01/01/2009-31/12/2011 ai sensi della Legge n. 281/91, Legge Regione Lombardia 20/07/2006 n. 16 e relativo Regolamento n. 2 del 05/05/2008.

Art. 2 Condizioni generali

- a) il cane catturato dagli addetti della Ditta convenzionata con l'A.S.L. della Provincia di Lodi e custodito presso il canile sanitario per i primi 10 giorni, dovrà essere trasferito a spese dell'appaltatore presso il proprio canile;
- b) l'appaltatore dovrà:
 - provvedere al mantenimento degli animali con vitto e alloggio;
 - consentire agli animali condizioni compatibili con le loro esigenze;
 - controllare con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali oltre a ricoverare o sottoporre a cure mediche veterinarie gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato;
 - stimolare l'affido ed effettuare controlli sugli animali affidati;
 - tenere presso il canile un registro aggiornato quotidianamente sulla presenza degli animali ospitati, con data di arrivo, ogni indicazione atta al riconoscimento univoco di ogni singolo animale, data di uscita per affido, decesso ed eventuale riconsegna al proprietario;
 - provvedere, a proprie spese, al ritiro dei cani attualmente custoditi presso il canile convenzionato con il Comune alla data del 31/12/2008 ("Il Molino", Via Lodi, 1 26839 Zelo Buon Persico). Il ritiro dovrà avvenire alla data di avvio del presente appalto.

Art. 3 Prezzi dell'appalto

L'importo a base d'asta è di euro 1,70 IVA esclusa, al giorno, per ogni cane.

Art. 4 Invariabilità dei prezzi

I prezzi restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi di ogni provvista, mano d'opera e spesa necessaria per il servizio, salvo l'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno.

Art. 5 Cauzione

La Ditta aggiudicataria dovrà depositare nei modi e nei termini di Legge, una cauzione pari al 5,0% dell'importo netto d'appalto. Detta cauzione dovrà essere presentata sotto forma di polizza fideiussoria rilasciata da istituto bancario o assicurativo. Il deposito cauzionale sarà restituito alla scadenza del contratto.

Art. 6 Comunicazioni al Comune

L'appaltatore darà immediata comunicazione scritta al Comune ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti eventi, e per ciascun animale interessato:

- ritiro dalla ditta convenzionata con l'A.S.L.;
- consegna al proprietario;
- decesso;
- affidamento;
- fuga;
- soppressione.

Art. 7 Registrazione mediante applicazione di microchip

I cani randagi, qualora non registrati con l'applicazione di microchip nei primi dieci giorni dal canile sanitario, dovranno esserlo entro dieci giorni dall'ingresso nel canile dell'appaltatore. L'applicazione del microchip dovrà essere eseguita dal servizio veterinario dell'A.S.L. medesima. Per tale operazione l'appaltatore appronterà idoneo locale e collaborerà alle operazioni di applicazione del microchip.

Art. 8 Affidi

Gli animali saranno trattenuti presso il canile dell'appaltatore per un periodo di trenta giorni, trascorsi i quali senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, potranno essere ceduti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'appaltatore si impegna a consentire visite quotidiane al canile da parte degli utenti interessati al ritiro degli animali, secondo un orario da concordare con il Comune all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque non inferiore alle tre ore giornaliere.

Art. 9 Cani ritirati dal proprietario

Qualora il cane catturato venga reclamato dal proprietario o detentore, gli oneri relativi alla riconsegna saranno a totale carico del possessore. Quest'ultimo, prima del ritiro del cane, dovrà versare all'appaltatore:

- a) la somma corrispondente al costo pagato dall'Amministrazione Comunale alla Ditta appaltatrice per ogni giorno di mantenimento che dovrà essere rimborsata a cura dell'appaltatore al Comune di Codogno;
- b) le eventuali spese documentate sostenute per la ricerca del proprietario e per le eventuali cure e/o interventi opportunamente documentati cui il cane sia stato sottoposto, che verranno rimborsate all'appaltatore.

Art. 10 Soppressioni

Nel caso in cui il cane dovesse essere soppresso, ricorrendo i motivi di cui all'art. 11 della legge R.L. n. 16/2000, la soppressione dovrà avvenire a spese dell'appaltatore, con metodi eutanasici applicati da un veterinario dell'ASL, che dovrà stendere, per ogni intervento, apposito verbale in triplice copia, di cui una deve essere consegnata all'appaltatore, la seconda al servizio sanitario dell'ASL e la terza al Comune di Codogno.

In caso di soppressione, lo smaltimento dovrà avvenire sotto la sorveglianza del servizio veterinario.

Le spese per l'incenerimento degli animali soppressi o deceduti per cause naturali sono a carico dell'appaltatore.

Art. 11 Animali morsicatori

Qualora risultasse che gli animali catturati e ritirati dal canile sanitario abbiano morso un individuo, gli stessi dovranno essere tenuti in osservazione per il periodo prescritto sotto la sorveglianza del veterinario ASL competente per territorio.

Art. 12 Oneri per il mantenimento dei cani

Il Comune di Codogno si impegna a versare all'appaltatore, per ogni giorno di presenza al canile, una somma onnicomprensiva di euro _____ corrispondente alla somma determinata a seguito di gara d'appalto (somma per mantenimento, custodia, smaltimento liquami e rifiuti, e tutte le prestazioni previste dal presente capitolato) per ogni animale catturato nel proprio territorio e ritirato dal canile sanitario.

Per quanto sopra, con cadenza trimestrale l'appaltatore trasmetterà al comune di Codogno fattura con allegato prospetto delle presenze giornaliere, nonché copia della documentazione secondo quanto riportato dall'art. 6 del presente capitolato.

Dall'importo saranno detratte le somme che l'appaltatore avrà eventualmente riscosso per conto del comune di Codogno, secondo quanto riportato dall'art. 9 del presente capitolato.

Il Comune di Codogno provvederà al pagamento tramite mandato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 13 Assicurazioni

Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati la Ditta aggiudicataria dovrà aver stipulato a suo carico una assicurazione che ne garantisca comunque ogni attività. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed a esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi a favore della ditta da parte della società assicuratrice.

Art. 14 Modalità di affidamento del servizio

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.L.vo n. 163/2006, da individuare secondo i seguenti criteri:

Punti totali assegnabili = 100 di cui:

1. Offerta economica: max punti 45
- alla migliore offerta economica sarà assegnato il valore di 45 punti, alle altre offerte sarà attribuito un numero di punti inversamente proporzionale secondo l'equazione. $X = \text{prezzo migliore} / \text{prezzo offerto}$ dalla Ditta x 45.
2. Proposte per garantire la qualità del servizio: max punti 55 così suddivisi:

Le proposte dovranno contemplare:

- a) stalli e box: l'appaltatore dovrà provvedere alla custodia degli animali in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o stress mettendo dunque a disposizione dei cani uno spazio adeguato alle loro necessità. La Ditta è tenuta a presentare autocertificazione in merito al possesso del requisito che sarà appurato dall'appaltante in sede di aggiudicazione (max punti 35) secondo i seguenti parametri:

punti 35	punti 15	punti 0
Spazio a disposizione per ogni animale: mq. 12 per cane di grossa o media taglia; mq. 8 per cani di piccola taglia; cuccia individuale o massimo per due cani.	Spazio a disposizione per ogni animale: mq. 6 per cane di grossa o media taglia; mq. 4 per cani di piccola taglia; cuccia ogni 3 cani.	Spazio a disposizione per ogni animale: mq. 4 per cane di grossa o media taglia; mq. 2,5 per cani di piccola taglia; senza cuccia.

- b) affido: iniziative idonee a stimolare in modo efficace l'affido (punti aggiudicabili massimo 10): le iniziative dovranno essere dimostrate con autocertificazione ed accertabili in sede di aggiudicazione dell'appalto.
- c) Distanza: al fine di favorire la visita dei privati ai canili affidatari sarà assegnato il seguente punteggio (punti aggiudicabili massimo 10):

punti 10	punti 5	punti 0
Distanza fra Ente appaltante (sede comunale) e canile destinatario fino a 25 Km percorrendo la strada più breve.	Distanza fra Ente appaltante (sede comunale) e canile destinatario da 25 a 40 Km percorrendo la strada più breve.	Distanza fra Ente appaltante (sede comunale) e canile destinatario oltre 40 Km percorrendo la strada più breve.

All'atto dell'offerta dovrà essere presentata idonea cartografia da cui si possa desumere la quantità e l'ampiezza dei box di ricovero cani.

Art. 15 Convenzione con Associazione ONLUS

Durante l'esecuzione del presente capitolato L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposita convenzione con associazione animalista ONLUS al fine di favorire l'affido degli animali presenti in canile. La Ditta appaltatrice dovrà consentire ai delegati dell'associazione ONLUS individuata di accedere al canile eventualmente con persone interessate all'affido e di svolgere tutte quelle attività ritenute idonee per pubblicizzare e rendere operante l'affido medesimo.

Art. 16 Controlli

L'Amministrazione Comunale può disporre l'accesso al canile tramite personale del Comune o personale delegato dallo stesso Ente. I controlli, non soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto delle norme sanitarie. I controlli avverranno in contraddittorio con il personale della Ditta appaltatrice ed ogni rilievo sarà contestato per iscritto. L'Amministrazione Comunale può autorizzare visite al canile da parte di Associazioni o Enti di protezione animali, nonché stipulare con le medesima convenzioni atte alla promozione delle adozioni degli animali già ospiti nella struttura della Ditta appaltatrice.

Art. 17 Durata

Il servizio di cui al presente capitolato ha validità di anni 3, a partire dal 01/01/2009 e non è tacitamente rinnovabile.

Il Comune di Codogno si riserva la facoltà di recedere dal servizio qualora vengano meno le finalità stabilite dal presente capitolato, ovvero in presenza di inadempienze alle norme del presente capitolato da parte dell'appaltatore.

Il Comune di Codogno si riserva ogni facoltà di controllo e verifica del canile del concessionario che dovrà essere munito di Agibilità, Nulla Osta sanitario e iscrizione alla CCIAA.

Art. 18 Adempimenti successivi all'aggiudicazione

Tutte le spese relative alla eventuale registrazione del contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Il Responsabile del Comando Polizia Locale



La Ditta aggiudicataria
